

○ *I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE*

Corso la revisione degli enti locali - odc
Taranto - giornata del 8/11/2013:Relatore
dott. Aldo Marino

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

- Gli enti locali concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese di personale.
- La dinamica retributiva e occupazionale deve essere contenuta con interventi rivolti:
 - alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso della spesa corrente;
 - alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - al contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa;
 - al contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
 - al parziale reintegrazione del personale cessato.

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

I riferimenti normativi per l'attività di controllo dell'organo di revisione

<u>IN GENERALE</u>	<u>PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO</u>
Il d.lgs.30/3/2001, n.165 che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni	L' art.39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n.449 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio
	L'art.89, comma 5 ^a e l'art.91, commi 1 ^a e 2 ^a del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
	L'art.19, comma 8 ^a della L. 28/12/2001 n.448, che richiede all'Organo di revisione di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della L. 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni;
	L'art.6 commi 3 e 4 e l'art.35, comma 4 del d.lgs.165/01, in tema di variazione delle dotazioni organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
	L'art.6, comma 4 bis del d.lgs 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti
	L'art.6, comma 4 bis del d.lgs 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni devono altresì essere predisposti piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario di cui all'art.1, comma 558, della L. 296/2006 e all'art.3, comma 90, lett.b) e 94 della L. 24/12/2007, n.244

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

I riferimenti normativi per l'attività di controllo dell'organo di revisione

<u>per i vincoli sulla spesa ed assunzioni</u>	<u>per la contrattazione integrativa</u>	<u>per servizi esternalizzati</u>
L'art.1, commi da 557 a 564 della L. 27/12/2006 n.296 e l'art.9 e 14 del d.l. 31/5/2010, n.78 con i quali si introducono vincoli sulla spesa e sulle assunzioni nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa complessiva.	L'art.5, comma 3 del CCNL 1/4/1999, che richiede all'Organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la certificazione degli oneri;	L'art.6 bis del d.lgs.165/2001, che richiede all'Organo di revisione di vigilare nel caso di acquisto sul mercato di servizi o beni originariamente prodotti internamente sulla conseguente economia di gestione sul congelamento dei posti e di temporanea riduzione dei fondi della contrattazione decentrata, fermi restano i conseguenti processi di rideterminazione delle dotazioni organiche, di riallocazione e di mobilità del personale, dandone evidenza nei propri verbali
	L'art.40 bis, comma 1 del d.lgs.165/2001, che affida all'Organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da obblighi di legge; L'art.40 bis, comma 3, che richiede all'Organo di revisione di certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli enti devono trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze su apposito modello di rilevazione.	L'art. 3, co. 32, L. 24 /12/2007, n. 244, che richiede all'Organo di revisione, nel caso di costituzione di società o enti, di asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

- **OBIETTIVO PRIORITARIO:** ‘La riduzione progressiva delle spese di personale’
- **DEFINIZIONE DI SPESA DI PERSONALE:** Non esiste alcuna definizione univoca espressa dal legislatore
- L’aggregato di riferimento varia se riferito:
 - al patto di stabilità
 - al contenimento della spesa
 - al monitoraggio del costo del lavoro
 - ai livelli assunzionali
 - in sede di verifica dei parametri di deficità strutturale.
- **INTERVENTI CHIARIFICATORI:**
 - CIRCOLARI
 - DELIBERE CONSULTIVE DELLA CORTRE DEI CONTI
 -

ATTENZIONE

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con delibera n.2/AUT/2010, depositata il 12/1/2010, ha chiarito che ai fini della riduzione della spesa di personale occorre fare riferimento alla spesa dell'anno precedente in modo da garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi e che la spesa deve essere considerata al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti negli anni 2006,2007, 2008 e successivi.

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

COSA CONSIDERARE NEL COMPUTO DELLA SPESA DI PERSONALE

- **spese per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;**
- **spese per somministrazioni di lavoro;**
- **spese per il personale art 110 del Tuel;**
- **spese per personale che senza estinzione del rapporto di pubblico impiego è utilizzato in strutture, organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente;**
- **l'Irap;**
- **altre spese specificate nella circolare n.9 del 17/2/2009 del Mef e dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie deliberazione n.16/2009 e questionario sul rendiconto 2010 e bilancio di previsione 2011 .**

COSA ESCLUDERE NEL COMPUTO DELLA SPESA DI PERSONALE

- **gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali**

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

LE COMPONENTI DA CONSIDERARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 E 562 DELLA L. N. 296/2006, SONO LE SEGUENTI:

- Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
- Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni
- Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
- Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
- Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel
- Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del Tuel
- Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
- Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).
- Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
- Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada
- IRAP
- Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
- Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

LE COMPONENTI DA ESCLUDERE SONO LE SEGUENTI:

- Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
- Spese per il personale trasferito dallo Stato e dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
- Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
- Spese per il personale appartenente alle categorie protette
- Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
- Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
- Incentivi per la progettazione
- Incentivi per il recupero ICI
- Diritti di rogito
- Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)
- Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

MISURA	FONTE	PARERI E CIRCOLARI
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' (INCLUDE ANCHE LA SPESA DI PERSONALE)	<p>Art. 77-bis DL 112/2008 Art. 31, L.183/2011 Art. 4-ter L. 44/2012</p> <p>In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno: minori trasferimenti anni successivi tetto agli impegni delle spese correnti no indebitamento per investimenti divieto di assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale... anche con contratti di servizio elusivi... (Art. 7 D. Lgs. n. 149/2011)</p>	
OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE (ENTI SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA')	<p>Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 <<...gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,... con azioni ...rivolte...ai seguenti ambiti...: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti...; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative...; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa...>></p> <p>Art. 1, comma 557-ter, L.296/2006 In caso di mancato rispetto, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, DL 112/2008: <<...divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ... anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto..., con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.>></p>	<p>CDC Sez. Autonomie delibere 2 e 3 2010 (precisa che la riduzione della spesa per il personale deve essere progressiva e costante e deve essere operata con riferimento alla spesa di personale dell'anno immediatamente precedente). CDC sez Autonomie delibera 9/2010 (definisce le componenti incluse nel calcolo della "spesa di personale")</p>

Corso la revisione degli enti locali - od
 Taranto - giornata del 8/11/2013:Relatore
 dott. Aldo Marino

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

TETTO ALLA SPESA DI PERSONALE (ENTI NON SOTTOPOSTI AL PATTO)	<p>Art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012)</p> <p><<Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, ... non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008...>></p>	CDC SS.RR. delibera 3/contr/2011 ¹ e delibera 4/contr/2011
TETTO AL RAPPORTO SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	<p>Art. 76, comma 7, DL 112/2008, come riformulato dall'art. 14, comma 9, DL 78/2010; dall'art. 20, comma 9, DL 98/2011; dall'art. 4, comma 103, lett. a) L. 183/2011; dall'art. 28, comma 11 quater DL 201/2011; dall'art. 4, comma 103, L. 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012)</p> <p><< E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ai fini del computo ... si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo... Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società'...>></p> <p>In caso di mancato rispetto del tetto: divieto di assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale... anche con contratti di servizio elusivi...; no a risorse aggiuntive fondi contrattazione integrativa.</p>	<p>CDC SS.RR. delibera 27/2011 cosa includere nel calcolo della spesa di personale</p> <p>CDC Lombardia delibera 479/2011 e 489/2011</p> <p>CDC Autonomie delibera 14/AUT/2011</p>
BLOCCO CONTRATTI NAZIONALI	<p>Art. 9, comma 17 DL 78/2010</p> <p><<Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del d.l. 165/2001 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010...>></p>	Circolare RGS 12/2011
VINCOLI RISORSE CONTRATTI INTEGRATIVI	<p>Art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010</p> <p><<...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio>></p>	<p>CDC SR delibera 51/contr/2011² circa i vincoli dell'art. 9, c. 2bis, DL 78/2010</p> <p>Circolare RGS 12/2011</p> <p>Circolare RGS 16/2012</p>

¹ La Corte di Conti, a Sezioni Riunite, precisa che "Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina disposta dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale..."

² A Sezioni Riunite in sede di controllo, la Corte dei conti sostiene che:<<Ai fini del vincolo posto dall'art. 9, comma 2-bis, le risorse destinate alla progettazione interna e quelle per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna devono essere sterilizzate, in quanto si ritiene siano escluse dall'ambito applicativo del citato articolo.>>

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

MISURA	FONTE	PARERI E CIRCOLARI
VINCOLI RISORSE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009	Art. 9, comma 4, DL 78/2010 <<I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009... non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento...anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.>>	Parere RGS prot. 0096618 del 16/11/2010
BLOCCO PROGRESSIONI DI CARRIERA COMUNQUE DENOMINATE	Art. 9, comma 21, DL 78/2010 << Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. >>	Circolare RGS n.12/2011
VINCOLI ALLA DINAMICA RETRIBUTIVA INDIVIDUALE	Art. 9, comma 1, DL 78/2010 <<...il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, ...non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. >>	Circolare RGS 12/2011 ³ Nota operativa INPDAP 5/10/2011 n. 22

³ Nell'ambito del blocco della retribuzione del singolo dipendente, di cui all'art. 9, comma 1, la definizione della circolare RGS al "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" è data dal trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, r.a., i.a.) e dalle componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità di vigilanza, indennità educatrici). Vanno inclusi gli eventuali arretrati derivanti dalle progressioni economiche che abbiano decorrenza dal 2010. Non vanno considerati né in positivo né in negativo gli effetti derivanti da eventi straordinari che possono ridurre o incrementare il "percepito" 2010, es: le assenze per maternità, malattia, i congedi, aspettativa, permessi non retribuiti, le somme corrisposte per missioni, straordinario, turnazioni, svolgimento di specifici incarichi.

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

VINCOLI ALLE ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO
(PER GLI ENTI SOTTOPOSTI
AL PATTO DI STABILITA')

Art. 76, comma 7, DL 112/2008 come riformulato dall'art. 14, comma 9, DL 78/2010 e dall'art. 1 comma 118, L 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall'art. 20, comma 9, DL 98/2011 e dall'art. 4, comma 103, L 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012)

<<...possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente commaPer gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), L. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale>>.

CDC SR delibera
53/contr/2010

VINCOLI ALLE ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO
(PER GLI ENTI NON
SOTTOPOSTI AL PATTO DI
STABILITA')

Art. 1, comma 562 L. 296/2006

<<... possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (stabilizzato)>>

CDC SR delibera
59/contr/2010
CDC SR delibera
20/contr/2011

Corso la revisione degli enti locali - od
Taranto - giornata del 8/11/2013:Relatore
dott. Aldo Marino

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO

**Art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011;
dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012**

<<...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.>>

Per il 2012: << Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e sm, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della L.n. 42/2009, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della L.n. 296/2006, e sm, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.>>

Circolare RGS
n.40/2010
CDC SR 11/contr/2012

SPESA PER PERSONALE CON CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO, SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011
<<...la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 276/2003, e smi, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009...>>

Circolare RGS
n.40/2010

Corso la revisione degli enti locali - od
Taranto - giornata del 8/11/2013:Relatore
dott. Aldo Marino

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

MISURA	FONTE	PARERI E CIRCOLARI
MISSIONI E USO DEL MEZZO PROPRIO	Art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010 <<le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato(ISTAT) ...non possono effettuare spese per missioni, ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009... A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. >>	Circolare n. 36/2010 RGS Utilizzo del mezzo proprio – Chiarimenti CDC SR 8/contr/2011 CDC SR 9/contr/2011
SPESE DI FORMAZIONE	Art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010 <<...la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato(ISTAT) ...per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009....>>	Direttiva DFP 10/2010 Circolare RGS n.40/2010
SOPPRESSIONE INDENNITA' E RIMBORSI PER TRASFERIMENTO	Art. 4, comma 44, L. 183/2011 <<Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ...sono soppressi... Sono, inoltre, soppressi le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.>>	
SPESA PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA	Art. 6, comma 7, DL 78/2010 <<...la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, ...escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. >>	CDC SR 7/contr/2011 ⁴ sul concetto di "spesa sostenuta"
RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI SUPERIORI A 90 E 150 MILA EURO LORDI	Art. 9, comma 2, DL 78/2010 <<...i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, ...superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro...>>	Nota operativa INPDAP 5/10/2011 n. 22 Applicazione art. 9, commi 2 e 21, DL 78/2010 ⁵ CDC 5/contr/2012

Corso la revisione degli enti locali - od
Taranto - giornata del 8/11/2013:Relatore
dott. Aldo Marino

**NOVITA' D.L. 31/8/2013 N.101 CONVERTITO
CON LEGGE 30/10/2013 N.125**

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

Assunzioni a tempo determinato:

Limite invalicabile: “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

Obbligo forma scritta contratto a tempo determinato

Il rapporto è disciplinato dalle norme di cui al Dlgs 368/2001 con esclusione del personale docente assunto dagli enti locali

I contratti di lavoro assunti in violazione di legge sono nulli

La violazione di legge comporta :

- La responsabilità del dirigente ex art. 21 del D.Ls.165/2001:
- Divieto di erogazione della retribuzione di risultato al dirigente.

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

CONCORSI RISERVATI:

FINALITÀ DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E RIDUZIONE PRECARIATO

Limite temporale

- Fino al 31 dicembre 2016

Destinatari

- Personale non dirigente

Modalità

- Procedura concorsuale per titoli ed esami

Limiti

- Rispetto vincoli assunzionali
- Possesso specifici requisiti

Validità graduatorie

- Utilizzabili 2013-2016

Tipo di rapporto

- Anche a tempo parziale

Facoltà proroga

- Possibilità proroga rapporti con coloro che hanno maturato alla data del 1 settembre 2013 tre anni di servizio a condizione che nella programmazione triennale del fabbisogno 2013-2016 siano contemplate le procedure concorsuali riservate

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

• REQUISITI

1

• personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore

2

• personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore

3

• personale non dirigenziale che alla data del 1° settembre 2013 decreto ha maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando

4

• Sono esclusi dall'ambito di applicazione di queste disposizioni, i servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici

I CONTROLLI NELLA PROGRAMMAZIONE DI PERSONALE

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI O IMPIEGATI IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'

REGIONE	Predisporre elenco con criteri di priorità favorendo l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio ed i carichi familiari
COMUNE	Procede all'assunzione anche con contratti part-time dei soggetti iscritti all'elenco suddetto previa richiesta alla competente Regione
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none">-Vuoto in organico-Inquadramento nei livelli retributivo-funzionali in cui non è richiesto il titolo di studio superiore scuola dell'obbligo-Rispetto del fabbisogno e dei vincoli finanziari

CATEGORIE PROTETTE

- Obbligo rideterminazione numero assunzioni obbligatorie
- Obbligo assunzione numero lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello esistente
- Deroga ai divieti di nuove assunzioni anche nel caso di soprannumerarietà